



## **REGOLAMENTO T.A.R.S.U.**

**APPROVATO CON ATTI:  
C.C. N. 19 DEL 27.03.2003, C.C. 38 DEL 29.09.2003 e C.C. 48 DEL 25.11.2003**

## INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Esclusione della tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Classi di contribuenza
- Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9 - Parti comuni del condominio
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 - Denunce
- Art. 14 - Decorrenza della tassa
- Art. 15 - Mezzi di controllo
- Art. 16 - Funzionario Responsabile
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Accertamento, riscossione, [rimborso](#) e contenzioso
- Art. 19 - Determinazione del costo di esercizio
- Art. 20 - Disposizioni finali

Allegato deliberazione del C.C. N. 29 DEL 9.6.98 di esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività economiche a quelli urbani:

- allegato "A"
- allegato "B"

## **Art. 1 – Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g) del D.Lgs.5/2/97 N.22 di cui agli allegati "A" e "B" della delibera C.C. n. 29 del 9/06/98, che sono allegati al presente regolamento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15/11/93 n.507 e sue successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **Art. 2 – Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato da apposito Regolamento comunale a cui si fa espresso rinvio per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

## **Art. 3 – Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo nell'ambito del territorio comunale.

## **Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi espresso rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario dell'immobile in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali.
4. Per il condominio la tassa può essere corrisposta anche dall'Amministrazione dello stesso e per tutte le unità immobiliari site nel condominio stesso.
5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta rifiuti vi è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
6. L'impiego dei rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi ai locali o fabbricati, ovvero il provvedere direttamente al loro trasporto o distruzione non dà, in alcun caso, diritto ad esenzione, esclusione o riduzione della tassa.

#### **Art. 5 – Esclusione della tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Presentano tali caratteristiche:
  - a)- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana se non saltuariamente;
  - b)- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c)- parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 c.c. con l'eccezione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva e delle aree scoperte adibite a verde;
  - d)- la parte degli impianti sportivi – di uso pubblico – riservata, di norma, ai soli praticanti, esclusivamente per lo spazio destinato all'attività fisica, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e)- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
  - f)- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - g)- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - h)- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

*Nota: Art. 1117 c.c. (Parti comuni dell'edificio)*

*Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo:*

- 1) *il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, la scale, i portoni d'ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;*
- 2) *i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;*
- 3) *le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli*

*ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.*

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali – non assimilati agli urbani – tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.  
In tali casi i produttori dei rifiuti suddetti dovranno produrre all'ufficio tributario del Comune idonea documentazione comprovante le modalità di smaltimento dei rifiuti stessi.
4. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura fissa del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

#### **Art. 6 – Commisurazione della tassa**

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. Il presente comma viene così modificato:  
Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.  
Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.  
Nel caso in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari delle partite catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività e commisurata alla superficie utilizzata.

**Art. 7 – Classi di contribuenza**

A norma di quanto previsto dall'art. 65 comma 2 del D. Lgs. 507/93 le categorie tassabili ed i coefficienti di produttività quantitative e qualitative di rifiuti individuati secondo i criteri dell'art. 65 e 68 del citato decreto legislativo, sono definite come segue:

<b>Categorie</b>	<b>IPS</b>	<b>IQS</b>
Abitazioni, autorimesse ad uso privato, residences, affittacamere	1,10	1
Alberghi, pensioni e locande	2,98	1,12
Negozi: oreficerie, cartolerie, calzolerie, ferramenta, fotografi, mercerie, tessuti, modisterie, cappellerie, pelletterie, mobili, banchi di vendita all'aperto di tali prodotti, parrucchieri, farmacie	1,39	0,91
Negozi: alimentari, gastronomie, salumerie, macellerie, fiori e sementi, banchi di vendita all'aperto di tali prodotti	2,63	0,97
Negozi: erbifruittivendoli, pescherie, pollerie, banchi di vendita all'aperto di tali prodotti,	11,92	0,95
Uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori di analisi mediche e cliniche, istituti di credito	0,58	1,13
Collegi, comunità, caserme	1,33	1,08
Locali adibiti a magazzini o depositi di prodotti, merci o altri materiali, locali destinati ad archivio, depositi di atti e documenti in genere, esposizioni	0,35	0,89
Caffè, bar, latterie e relativi banchi di vendita all'aperto	6,98	1,1
Locali destinati a stabilimenti industriali e laboratori artigianali, autorimesse, campeggi, aree adibite a distributori di carburanti, impianti sportivi, stabilimenti balneari, depositi di roulotte, magazzini di prodotti in metallo lavorati, semilavorati	0,35	1,12
Scuole pubbliche e private, oratori, circoli, associazioni ed enti vari	0,55	1,15
Cinema, teatri, sale da ballo all'aperto e in genere locali di divertimento	0,25	1,4
Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, pasticcerie e mense di vario genere	6,98	1,1
Supermercati, ipermercati	11,92	0,95
Aziende movimentazioni merci, trasporti, logistica	1,1	1
Aree scoperte	4,71	0,2

**l e g e n d a**

I.P.S. = Indice di produttività specifica=quantità di rifiuti prodotti per ogni mq.

I.Q.S. =indice di qualità specifica= costo del servizio per ogni kg. di rifiuti prodotti

## **Art. 8 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.  
La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.  
Ai fini del presente regolamento e fino a diversa determinazione la perimetrazione dell'area di raccolta coincide con i confini del territorio comunale.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.  
In tale zona la tassa è dovuta con l'applicazione delle seguenti riduzioni:
  - a) riduzione del 60% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 200 mt. e fino a 400 mt.
  - b) riduzione del 65% della tariffa se la suddetta distanza supera 400 mt. e fino a 800 mt.
  - c) riduzione del 70% della tariffa per distanze superiori ai 800 mt.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa a copertura del costo del servizio collettivo per i rifiuti esterni.
4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
5. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando una situazione di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni sanitarie ed ambientali nazionali e regionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 2 – primo periodo.  
Al contribuente verrà altresì rimborsato l'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta direttamente e l'importo del tributo sgravato o rimborsato.
6. Le condizioni previste dai precedenti commi 3, 4, 5, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data di ricevimento della diffida da parte del gestore, qualora non venga provveduto entro 7 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

## **Art. 9 – Parti comuni del condominio**

1. Sono soggette a tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 c.c. occupate o detenute in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 10 – Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) i locali e le aree per cui l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
  - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento (uffici comunali, ambulatorio medico, locali attrezzati per riunioni, biblioteca ecc.) con esclusione delle strutture comunali date in gestione a terzi e gli edifici scolastici gestiti direttamente dal Provveditorato agli Studi e/o dalla Direzione didattica..
  - c) I locali adibiti al culto, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad uso diversi da quello del culto in senso stretto.

#### **Art. 11 – Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto-notata nei casi di:
  - a)- abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%
  - b)- locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 10%.
  - c)- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 30%
  - d)- utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, purché i locali non vengano utilizzati da altri soggetti a qualunque titolo: riduzione del 30%
  - e)- (art. 67, punto 2 D. Lgs. 507/1993) le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spesa per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate rapportate al gettito e costo del servizio (art. 61 – 3 comma del D. Lgs. n. 507/93): riduzione fino ad un massimo del 20%, tenuto conto del tipo di intervento effettuato ed il periodo necessario ad ammortizzare i costi sostenuti.  
Gli utenti di che trattasi dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio Tributario Comunale entro



il 20 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pre-trattamento volumetrico, ovvero relazione descrittiva che illustri le modalità di differenziazione dei rifiuti che agevolino la raccolta da parte del servizio pubblico e che permettano il recupero mirato al riciclaggio.

La riduzione verrà applicata ad avvenuta positiva verifica da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, a decorrere dall'anno successivo al termine del 20 gennaio di cui sopra.

f)- riduzione 30% della tassa applicata per la categoria di appartenenza a favore delle ONLUS regolarmente iscritte negli appositi Albi Regionali.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni prescritte.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 3 – punti a), b), c), d), in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del D. Lgs. N. 507/93.
4. Le riduzioni non sono tra loro comunque cumulabili.

#### **Art. 12 – Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con apposito modulo di versamento approvato con D.M. 5/8/1994.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del C.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

### Art. 13 – Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dalla stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali.  
Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30.5.1989 n. 223.
2. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine del 20 gennaio, ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
  - a)- l'indicazione del codice fiscale e partita IVA del contribuente;
  - b)- cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione; per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni e per le persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e relativo scopo sociale, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - c)- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e/o aree, nonché l'uso cui sono destinati;
  - d)- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e/o aree;
  - e)- la provenienza, qualora i locali e/o aree fossero già assoggettate alla tassa;
  - f)- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale apposto dall'Ufficio postale accertante.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali e/o aree assoggettabili alla tassa, i competenti servizi comunali (ufficio anagrafe, ufficio commercio, ufficio tecnico comunale, servizi sociali) hanno l'obbligo di invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
7. L'Ufficio comunale può richiedere all'Amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della ta.r.su. la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

#### **Art. 14 – Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Per i locali e/o aree in multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al precedente art. 9, 2 comma.
4. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere da primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che produce la denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante mediante apposita denuncia oppure mediante recupero d'ufficio.
6. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente, quest'ultima da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di iscrizione nel ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### **Art. 15 – Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale svolge le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs 507/93 ed applicando le sanzioni di legge.

#### **Art. 16 – Funzionario Responsabile**

1. Il Sindaco designa con proprio provvedimento un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi all'attività gestionale e dispone i rimborsi ed infligge le sanzioni.

3. Il Comune è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – il nominativo del Funzionario Responsabile entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di nomina.

#### **Art. 17 – Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme sanzionatorie stabilite dalla normativa vigente tempo per tempo.
2. L'entità di ogni sanzione, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, è determinata in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione ed interessi.

#### **Art. 18 – Accertamento, riscossione, rimborso e contenzioso**

1. Le operazioni di accertamento e rimborso della tassa avvengono secondo le modalità ed i termini disciplinati dalla legge, vigenti tempo per tempo, ed in particolare dal D. Lgs. 507/93.
2. Il Comune di Liscate provvede alla riscossione diretta della tassa ai sensi dell'art. 5 comma "b" del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate e tale riscossione avviene, di norma, in due rate con intervallo, tra l'una e l'altra rata, di almeno quattro mesi.
3. Le misure degli interessi a debito ed a credito vengono determinate in misura pari al saggio legale vigente tempo per tempo
4. Gli importi, sia dei versamenti che dei rimborsi, devono essere effettuati con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si darà luogo a pagamento o rimborso per somme inferiori ad euro 10,00
5. Il contenzioso è disciplinato dalle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. 31.12.1992 n. 546

#### **Art. 19 - Determinazione del costo di esercizio**

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

**Art. 20 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI ESERCIZIO DEL POTERE DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE A QUELLI URBANI.**

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

**ALLEGATO “B” ALLA DELIBERA DI ESERCIZIO DEL POTERE DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI DALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A QUELLI URBANI.**

<b>Categorie</b>	<b>IPS= Indice di produttività specifico KG./mq.</b>
Abitazioni, autorimesse ad uso privato, residences, affittacamere	1,10
Alberghi, pensioni e locande	2,98
Negozi: oreficerie, cartolerie, calzolerie, ferramenta, fotografi, mercerie, tessuti, modisterie, cappellerie, pelletterie, mobili, banchi di vendita all'aperto di tali prodotti, parrucchieri, farmacie	1,39
Negozi: alimentari, gastronomie, salumerie, macellerie, fiori e sementi, banchi di vendita all'aperto di tali prodotti	2,63
Negozi: erbifruittivendoli, pescherie, pollerie, banchi di vendita all'aperto di tali prodotti,	11,92
Uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori di analisi mediche e cliniche, istituti di credito	0,58
Collegi, comunità, caserme	1,33
Locali adibiti a magazzini o depositi di prodotti, merci o altri materiali, locali destinati ad archivio, depositi di atti e documenti in genere, esposizioni	0,35
Caffè, bar, latterie e relativi banchi di vendita all'aperto	6,98
Locali destinati a stabilimenti industriali e laboratori artigianali, autorimesse, campeggi, aree adibite a distributori di carburanti, impianti sportivi, stabilimenti balneari, depositi di roulotte, magazzini di prodotti in metallo lavorati, semilavorati	0,35
Scuole pubbliche e private, oratori, circoli, associazioni ed enti vari	0,55
Cinema, teatri, sale da ballo all'aperto e in genere locali di divertimento	0,25
Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, pasticcerie e mense di vario genere	6,98
Supermercati, ipermercati	11,92
Aziende movimentazioni merci, trasporti, logistica	1,1
Aree scoperte	4,71